

### INTERVENTI ED AVVISI:

#### Numero Speciale Intelligenza Artificiale e sistema giudiziario

Nella prima sezione di questo numero del Bollettino riportiamo alcuni contributi relativi alla Conferenza del CCBE sull'IA svoltasi a Lille il 30 novembre 2018. Troverete, inoltre, alcune riflessioni in occasione degli interventi di soft law e documenti pubblicati dalla Commissione Europea, quali la comunicazione del 25 aprile 2018 *Artificial Intelligence for Europe*, il *Coordinated Plan on Artificial Intelligence* del 7 dicembre 2018 e il recente *draft Ethics Guidelines for trustworthy AI*.

#### Roma 29 marzo 2019: Standing Committee del CCBE

Su invito del Presidente Mascherin e della Delegazione del CNF si terrà a Roma a fine marzo lo Standing Committee del CCBE. Numerosi i comitati che si riuniranno già il 28 di marzo nella sede del CNF, in via del Governo Vecchio. Il comitato permanente, che riunisce i capi delle delegazioni nazionali e che rappresenta l'organo esecutivo del CCBE, avrà luogo il giorno successivo (29 marzo) nella prestigiosa sede dell'Auditorium di Villa Farnesina, concessa per l'occasione dall'Accademia dei Lincei di Roma. L'agenda dei lavori e gli approfondimenti sull'evento saranno presentati nel prossimo numero del Bollettino.

#### Brevi note sull'azione del CNF per la 47ª Conferenza dei Presidenti a Vienna

- di **Francesca Sorbi**

La Conferenza dei Presidenti degli Ordini Nazionali Forensi è l'occasione per presentare l'attività del CNF alle altre avvocature europee.

### NUMERO SPECIALE INTELLIGENZA ARTIFICIALE

#### INTERVENTI

- Intelligenza Artificiale e Responsabilità – brevi note – a cura di **Carla Secchieri**
- Etica ed Intelligenza Artificiale: prime osservazioni sul documento del CEPEJ – a cura di **Carlo Forte**
- Commento sulle linee guida etiche in tema di Intelligenza Artificiale affidabile – a cura di **Carlo Forte e Carla Secchieri**

#### CONFERENZA del CCBE di Lille sull'Intelligenza Artificiale

- Atelier "Giustizia predittiva" – a cura di **Aldo Bulgarelli e Marco Giacalone**
- Atelier "L'offerta dei Servizi Legali nell'era digitale" - a cura di **Giovanna Franzese e Marco Vianello**

#### OSSERVATORIO EUROPEO

- Communication "Artificial Intelligence for Europe" - 25 aprile 2018
- Coordinated Action Plan - 7 dicembre 2018 - Strategia dell'Unione Europea preparata in coordinamento con gli Stati membri
- Ethics Guidelines for trustworthy AI – 18 dicembre 2018 - Consultazione pubblica sul Documento dell'Alto Gruppo di Esperti

#### ATTIVITA DELL'UNIONE EUROPEA

##### - CAUSA C-385/17

Comunicato Stampa n. 201/2018 - Sentenza della Corte di giustizia - Torsten Hein / Albert Holzkamm GmbH & Co. KG – Diritto del Lavoro - Durante le ferie annuali minime garantite dal diritto dell'Unione il lavoratore ha diritto alla sua retribuzione normale nonostante precedenti periodi di disoccupazione parziale

##### - CAUSA C- 265/17P

Sentenza della Corte di Giustizia nella causa Commissione/United Parcel Service – Concorrenza - la Corte conferma che la decisione della Commissione che vieta l'acquisizione della TNT Express da parte di UPS deve essere annullata per un vizio procedurale

##### - CAUSA C-675/17P

Sentenza della Corte di giustizia del 6 dicembre 2018 – Libera circolazione lavoratori - riconoscimento titoli universitari

##### - CAUSA C-621/18

Comunicato Stampa n. 191/2018 – Sentenza della Corte di Giustizia del 10 dicembre 2018 – Brexit – recesso Unione europea

##### - CAUSE riunite C-412/17 C-474/17

Comunicato Stampa n. 200/2018 - Sentenza della Corte di giustizia del 13 dicembre 2018 – Bundesrepublik Deutschland / Touring Tours und Travel GmbH e Sociedad de Transportes SA - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

##### - CAUSA C-492/17

Comunicato Stampa n.202/2018 Sentenza della Corte di giustizia del 13 dicembre 2018 – Südwestrundfunk / Tilo Rittinger e a. – Aiuti di Stato - Il contributo radiotelevisivo tedesco è compatibile con il diritto dell'Unione

#### Calendario prossimi eventi del CCBE

## Brevi note sull'azione del CNF per la 47ª Conferenza dei Presidenti a Vienna

Avv. Francesca Sorbi

Viviamo in un momento storico in cui il difensore dei diritti deve essere estremamente consapevole sia della realtà sociale che lo circonda e di cui deve cogliere suggerimenti e bisogni, sia dell'assetto economico – politico in cui si muove. Le diverse prospettive del mondo politico, dell'economia, della società, della cultura, della religione, del diritto, si confrontano e si scontrano e difficilmente mirano ad un equo bilanciamento dei diversi interessi, più facilmente si ricorre ai negoziati solo quando non se ne può fare a meno ed ogni principio diviene moneta di scambio, a partire da quello del rispetto dei diritti fondamentali e dei principi giuridici della democrazia costituzionale.

Il difensore dei diritti deve impedire che questo accada. Sui diritti non si negozia. Non può quindi limitarsi al suo intervento secondo i canoni tradizionali ma deve reinterpretare il suo ruolo calandolo nella realtà in cui vive, assumendosi nuove responsabilità e nuove funzioni, senza perdere di vista il suo mandato principale, mantenendo integra la fiducia nel suo operato e l'affidamento nei confronti del sistema della giustizia.

Il difensore dei diritti – e l'organo che lo rappresenta, deve porsi al mondo socio – economico – politico, come interlocutore irrinunciabile per ogni vicenda che attenga, coinvolga, o comunque in qualche modo riguardi o possa riguardare la tutela dei diritti, uscendo dai tradizionali binari dell'esercizio della professione forense.

Nel corso della consiliatura che volge al termine - come sapete la durata del mandato al Consiglio Nazionale Forense è di quattro anni ed essendo iniziata a marzo 2018 sta per terminare – abbiamo portato a termine importanti iniziative proprio nella direzione che ho indicato.

Ne segnalo alcune che, per il loro impatto, sono meritevoli di essere portate all'attenzione di questo consesso internazionale:

- abbiamo sostenuto l'adozione della legge sulle unioni civili anche tra persone dello stesso sesso, introdotta per la prima volta in Italia nel 2016;
- in occasione del semestre italiano di Presidenza del G7 abbiamo ospitato le Avvocature dei Paesi membri iniziando un confronto continuo sull'utilizzo distorto della tecnologia ed i rischi di violazione dei dati;
- in occasione del dibattito politico sulla regolamentazione dell'immigrazione abbiamo avuto l'onore di ospitare il Presidente Jose De Frejtas per un colloquio sulle prospettive di riforma del Regolamento (UE) n. 604/2013 (meglio conosciuto come Regolamento di Dublino III);
- abbiamo dato inizio ad una campagna per la sensibilizzazione del rispetto delle risorse naturali ed in particolare dell'acqua e stiamo sviluppando il progetto che prevede il riconoscimento dell'ambiente come soggetto di diritti
- siamo parte attiva del movimento Zero War per diffondere la cultura del dialogo e del diritto;
- siamo soci fondatori e promotori dell'OIAD, osservatorio degli Avvocati in pericolo che invia osservatori in tutti i luoghi ove si processano avvocati e giudici senza le garanzie contemplate dallo Stato di Diritto

Non meno decisi sono stati gli interventi sul fronte interno, specie in difesa degli stessi Avvocati.

Nel corso del 2018 è stata approvata la legge c.d. sull'equo compenso la quale prevede una speciale disciplina per la regolamentazione dei compensi tra l'avvocato e clienti "forti" come imprese bancarie o assicurative ovvero pubblica amministrazione per evitare che grazie al loro potere economico ottengano prestazioni professionali a condizioni economicamente inique e irrispettose della dignità del lavoratore professionista.

Non certo di minor importanza la norma approvata a fine 2017 su proposta del CNF, che riconosce nello stato di gravidanza dell'avvocata il legittimo impedimento alla partecipazione alle udienze e dunque la necessità per il Giudice di calendarizzare il processo tenendo conto del periodo di maternità del difensore (due mesi ante parto e tre mesi successivi ad esso), così come già avveniva per la maternità del magistrato.

Va citata anche la proposta da ultimo avanzata dal Consiglio Nazionale Forense sul rafforzamento del ruolo dell'avvocato nella Costituzione italiana, attraverso una modifica dell'attuale art. 111 della Carta fondamentale, così da prevedere la libertà e l'autonomia del professionista e la necessità della difesa tecnica e, al contempo, riconoscere il ruolo pubblicitario svolto dall'avvocatura, ma nel rispetto della natura libera della professione forense. Questa proposta si ispira ai principi contenuti in diverse Costituzioni di altri Paesi, ma anche a quanto previsto nella Convenzione CEDU, che all'articolo 6 in tema del "Diritto a un equo processo", sancisce - al primo comma - il diritto alla tutela giurisdizionale, menzionando espressamente la necessità di una difesa tecnica affidata ad un avvocato, come espressione dell'interesse generale e della collettività all'amministrazione della giustizia; o allo stesso Ordinamento UE, che all'art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali, prevede un concetto assimilabile all'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU. La nostra proposta si fonda sull'assunto che la difesa dei diritti è assicurata da parte dell'avvocato e che la difesa non tecnica, rappresenta un'eccezione

ammissibile solo «in casi straordinari, tassativamente previsti dalla legge, ... e a condizione che non sia pregiudicata l'effettività della tutela giurisdizionale».

La difesa del rispetto delle norme può anche portare all'adozione di provvedimenti sgraditi, ma questo non significa che si debba cambiare approccio poiché al centro di questa linea di azione c'è e rimane il rispetto delle regole che debbono essere uguali per tutti e tutti devono rispettare.

È il caso delle regole per l'accesso alla professione forense, diverse nei vari Paesi membri e rimesse al solo coordinamento della disciplina comunitaria di cui alla direttiva 98/5, il cui scopo è quello di facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno stato membro diverso da quello in cui è stato acquisito il titolo professionale. La tutela delle finalità della direttiva stride con il raggio delle disposizioni nazionali che, in conformità con la direttiva, tutelano l'accesso alla difesa tecnica, riconosciuta dalle leggi nazionali. Nel corso del 2018 quasi 500 sono stati gli interventi del Consiglio Nazionale Forense nei confronti di avvocati che senza un titolo legittimo esercitavano la professione in Italia, abusando della normativa europea al fine di eludere quella nazionale e sottrarsi al sistema di accesso previsto dalle leggi italiane. In questa azione siamo stati supportati dai Ministeri della Giustizia e dell'Istruzione che hanno condiviso il nostro percorso.

Siamo lieti di rilevare che in questi ultimi mesi la questione è salita all'attenzione degli amici spagnoli e francesi e che il tema verrà presto approfondito in seno al CCBE e confidiamo di poter intraprendere un nuovo percorso condiviso per stabilire linee guida chiare sulla corretta applicazione della direttiva nel rispetto delle regole di accesso alla professione forense.

---

## **Conferenza Artificial Intelligence e Human Justice organizzata dal CCBE a Lille il 30 Novembre 2018, report sul Workshop “Giustizia Predittiva”**

Avv. Aldo Bulgarelli – Dottore di ricerca Marco Giacalone

La sessione sulla Giustizia predittiva si è articolata su due presentazioni, seguite da discussione.

Le due presentazioni sono state di:

- Philippe Baron, vicepresidente della Conferenza dei Bâtonniers;
- Benoît Michaux, professore dell'Università di Namur.

### **Philippe Baron**

Nella parte iniziale è stato chiarito lo scopo della giustizia predittiva e ne sono stati discussi i possibili rischi; valutando i risultati dell'impiego dei meccanismi di giustizia predittiva.

Baron ha sottolineato i forti timori di avvocati e giuristi in genere circa l'applicazione dell'Intelligenza Artificiale (in lingua inglese: Artificial Intelligence: AI) nel campo della giustizia predittiva: la preoccupazione principale si riferisce al quesito su come l'AI può fornire giustizia per l'umanità. L'intelligenza artificiale è veramente in grado di anticipare i risultati di una disputa, le sue probabilità e le possibilità di successo in quel caso di specie? In caso affermativo, in che misura tali previsioni sono autentiche?

Al fine di ottenere una migliore comprensione della giustizia predittiva, è necessario concentrarsi preliminarmente sulla precisa applicabilità dell'AI nell'ambito della giustizia.

L'AI utilizza algoritmi basati sui precedenti giurisprudenziali per analizzare le varie casistiche, i rischi e le probabilità di successo di un caso. Gli algoritmi predicono l'esito di una controversia o le sue probabilità di successo o fallimento nella procedura giudiziaria.

L'AI assiste il giurista anche fornendo le argomentazioni più rilevanti da utilizzare nella discussione del caso. È anche possibile valutare l'importo di qualsiasi risarcimento o pagamento che dovrebbe essere corrisposto.

È oggi innegabile che l'inevitabilità di un sempre maggior utilizzo della AI, e del continuo progresso in tale campo.

Lo scopo principale dell'utilizzo dell'AI nella giustizia è quello di fornire un'analisi il più possibile precisa e di anticipare l'esito delle decisioni giudiziarie: fatto possibile al giorno d'oggi, dato che ci sono matematici e statistici che predicono la giustizia utilizzando algoritmi costruiti sulla base dei precedenti giurisprudenziali e quindi delle sentenze emesse.

### **Benoît Michaux**

Michaux ha chiarito che, implementando la giustizia attraverso gli strumenti dell'intelligenza artificiale, i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie sono cambiati in modo sostanziale.

Ha dimostrato che l'utilizzo, da parte degli Stati, delle ADR assistite riduce la necessità di risorse umane e porta alla sostituzione di queste ultime con macchine.

Le questioni principali affrontate in questa seconda presentazione sono state le seguenti:

É possibile scrivere ed emettere una sentenza di un tribunale con un programma? Oppure, considerando il fatto che in alcune giurisdizioni sono già utilizzate alcune forme di AI ch per assistere il giudice, qual è la loro corretta collocazione, se mai devono averne una, nel corso del processo?

Tenendo conto della prospettiva belga, secondo il Ministro della Giustizia belga, l'intelligenza artificiale potrebbe portare un grande aiuto ai giudici redigendo decisioni per loro (sic!).

Quindi, integrando l'AI nella procedura processuale, sarà possibile automatizzare l'atto di giudicare, con una conseguente intensa armonizzazione della giurisprudenza (questa prospettiva è stata criticata da alcuni nel corso del dibattito, sottolineando che il processo decisionale è solo per l'uomo).

Uno dei vantaggi dell'uso dell'AI nel processo è il fatto che la procedura sarà più rapida e può garantire alla giustizia un alto livello di sicurezza e promuovere, appunto, la prevedibilità della giustizia.

Tuttavia, vi sono alcuni inconvenienti nell'applicazione dell'AI nella giustizia.

In primo luogo, può essere minacciata l'indipendenza dei giudici: se il giudice dipenderà dalla macchina, non ne avrà più il controllo.

L'essere umano, ed in particolare il giudice, deve mantenere il controllo della macchina.

Usare l'AI nella giustizia può portare le persone a essere più pigre e meno creative per proporre delle interpretazioni alternative a quelle prodotte dalla macchina. Può anche essere usata dai governi per sostituire gli individui con macchine che porteranno alla disoccupazione di alcune categorie di lavoro.

L'intelligenza artificiale è commercializzata come innovativa, ma queste macchine spesso funzionano come un ostacolo sulla via dell'innovazione legale perché l'uomo sarà ampiamente dipendente dall'uso della macchina e dalla sua assistenza: quindi, si limiterà la creatività dell'uomo in questo campo.

Un altro difetto dell'uso dell'AI nella giustizia è che l'AI come macchina non può essere motivata. Per essere più chiari, l'algoritmo non tiene conto delle circostanze che il giudice-essere umano prende in considerazione per emettere il giudizio.

Inoltre, poiché la giustizia fa parte di un unico mercato digitale, come risolvere il rapporto tra i settori pubblico e privato coinvolti nel sistema giudiziario?

La presentazione sottolinea che arriverà il momento in cui non ci sarà più copertura tra il giudice che emette una decisione e una macchina (AI) che fornisce un giudizio basato su algoritmi. Quindi, è necessario preparare il terreno per il futuro della giustizia. Ci dovrebbe essere un'adeguata collaborazione tra giudici, avvocati e accademici.

#### Osservazioni generali sull'uso dell'IA nella giustizia, emerse a seguito del dibattito:

(i) La giustizia predittiva è un nome fuorviante: non riguarda la previsione, ma piuttosto l'analisi descrittiva utilizzata nei campi della giustizia. Gli avvocati devono trarre delle conclusioni, non lo strumento dell'AI.

Gli strumenti dell'intelligenza artificiale non cambiano la responsabilità delle decisioni.

(ii) I requisiti in termini di trasparenza dovrebbero essere gli stessi in tutta Europa.

(iii) Per avere un'ideale collaborazione AI - Giustizia, è necessario che vi sia una fiducia reciproca tra i diversi sistemi giudiziari a livello europeo. Di conseguenza, è necessario garantire la trasparenza e controllare con precisione la funzione dell'AI.

Tali regole di trasparenza devono essere armonizzate in tutta l'UE in termini di algoritmi, progettazione, formazione, processo e accesso alla stessa giurisprudenza degli Stati membri dell'UE.

Tuttavia, vi sono alcune giurisdizioni (come la Francia) che non applicano la giurisprudenza europea; di conseguenza, ciò può causare alcune incoerenze nel raggiungimento di una fiducia reciproca tra gli Stati membri dell'UE in questo settore.

(iv) È essenziale notare che, garantendo la trasparenza delle decisioni giurisprudenziali nei diversi Stati membri dell'UE, sarà possibile riconoscere le capacità dei sistemi di IA.

Inoltre, gli algoritmi sono essenziali per garantire la giustizia ad un prezzo ragionevole per tutti. Difatti, non ci deve essere necessariamente un divieto degli algoritmi delle scatole nere (ad esempio, l'apprendimento approfondito), ma gli avvocati devono disporre di un'analisi e di una revisione su cui poter contare come base per la loro comprensione come avvocati.

(iv) Serve una guida per gli avvocati su come utilizzare gli strumenti, indicando quali siano i limiti degli strumenti e la formazione (non richiedendosi agli avvocati di essere "Data Scientists", ma inserendo nuovi punti di controllo per basare la loro comprensione, anche in campi molto tecnici). Viene sollecitato un coinvolgimento multidisciplinare nella progettazione dei sistemi: avvocati, informatici e esperti nel settore delle scienze sociali devono cooperare insieme.

(v) *Vexata quaestio*: Open Data? anonimizzazione (nomi di avvocati, nomi di giudici) - effetto del nome sulle decisioni e pubblicità modificata rispetto all'indipendenza del ragionamento giuridico (umano).

Viene in risalto anche il problema dell'effetto della pubblicazione del tasso di successo degli avvocati sui casi che l'avvocato è disposto a divulgare, soprattutto in studi legali singoli e di piccole dimensioni.

(vi) Questi strumenti di AI sono commercializzati come innovativi, ma spesso ostacolano l'innovazione perché utilizzano precedenti del passato e quindi tendono a limitare l'innovazione giuridica.

L'aspetto dell'auto-apprendimento potrebbe portare ad una situazione che ci fa perdere di vista ciò che lo strumento di intelligenza artificiale fa realmente. Dovrebbero esserci preparativi per l'apprendimento automatico, in quanto l'uso dell'AI nella giustizia richiede un lavoro multidisciplinare tra esperti che operano nei vari settori (quali avvocati, analisti di dati e scienziati sociali), per dotare la giustizia di una macchina idonea.

Inoltre, è essenziale fornire agli avvocati una guida sull'uso di tali strumenti e sui limiti del software e formarli adeguatamente (certamente, non fino al punto di essere un esperto analista di dati) in questo campo.

Gli algoritmi sono mezzi per fornire una giustizia più rapida, ma l'obiettivo dev'esser quello di aiutare il giudice in tal senso, non quello di esautorarlo, automatizzando e disumanizzando completamente il processo decisionale giudiziario.

Prendere una decisione giudiziaria è un lavoro umano, talvolta sofferto, e non può e non deve essere automatico: il che significa che il giudice può utilizzare questi mezzi in alcune circostanze, con adeguata motivazione in cui darà conto della sua scelta.

Non ci deve essere mai una completa automatizzazione del giudizio attraverso l'intelligenza artificiale.

L'avvocato ed il giudice possono avere dei precedenti giurisprudenziali assolutamente univoci e granitici di fronte a loro per risolvere un caso concreto, e gli algoritmi possono essere di grande aiuto nel processo, ma ci può essere l'insopprimibile esigenza, ovviamente da adeguatamente motivare, per cambiare completamente quella giurisprudenza univoca e granitica: solo il Giudice può farlo, su sollecitazione dell'avvocato.

L'AI non riuscirebbe mai a farlo: come macchina non potrebbe far altro che confermare la giurisprudenza granitica e univoca preesistente.

E quindi deve sempre rimanere sotto il controllo di un Giudice intelligente e preparato; e mai e poi mai esser lasciata sola, in modo automatico.

L'AI nella giustizia va inserita nel sistema giudiziario come strumento per migliorare e velocizzare lo Stato di Diritto, per aiutare a costruirlo meglio; non per sostituire il giudice o l'avvocato: il che significherebbe distruggere lo Stato di Diritto.

Per concludere, il coinvolgimento dell'AI nella legge è inevitabile, quindi è necessario che gli avvocati (anche i giudici) sappiano come funzionano gli strumenti dell'IA per mantenere la loro capacità di ragionamento indipendente.

La giustizia deve rimanere in una posizione in cui la decisione sarà presa solo dal Giudice-essere umano, magari assistito da uno strumento, sia pure perfezionato e velocissimo, mentre l'avvocato "informato e adeguatamente formato" deve comprendere pienamente il "nuovo processo", non deve certo limitarsi ad una negazione ottusa e ormai francamente anacronistica del fenomeno ma imparare ad usarlo sfruttandone le immense potenzialità di maggiore efficienza, sempre pronto però ad ergersi contro gli abusi di un tale strumento, formidabile e affascinante, ma nello stesso tempo terribile e micidiale se non umanamente controllato.

---

## Conferenza CCBE, Lille (Francia) 30.11.2018 - Osservazioni generali sull'impatto dell'intelligenza artificiale sulla giustizia - L'offerta dei servizi legali nell'era digitale

Avv. Giovanna Franzese – Avv. Marco Vianello

Durante la Conferenza del 30 novembre 2018 sull'Intelligenza Artificiale, organizzata dal Consiglio degli Ordini Forensi d'Europa (CCBE), in collaborazione con l'Università Catholique di Lille, si è svolto, tra gli altri, un workshop sull'offerta dei servizi legali nell'era digitale. Tale sessione, così come tutte le altre, si è sviluppata in contemporanea in lingua inglese e in lingua francese. Alla fine della discussione i relatori dei due gruppi hanno effettuato una sintesi dei temi affrontati e delle tematiche emerse durante i lavori.

Questi i principali temi sviluppati durante la discussione:

- ✓ Giustizia digitale, open data, algoritmi
- ✓ Servizi legali digitali forniti da soggetti non professionali
- ✓ Mercati digitali e rapporti cliente-avvocato
- ✓ Criticità e positività emerse

Il dibattito ha visto alternarsi sia accademici, sia professionisti: i relatori Remy Philippot (fondatore di Echo Avocat), Lina Wuilliatte-Pellitteri (professoressa all'Università Di Lille) hanno animato il gruppo francese, mentre Louis Degos (Componente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parigi) e Thomas Hoffmann (Professore associato all'Università di Tallin) hanno apportato il loro contributo al gruppo inglese.

I lavori, all'interno dei due workshops, hanno preso le mosse da una constatazione di fatto: gli strumenti digitali sono in grado di rimuovere i limiti inerenti l'offerta dei servizi legali tradizionali. Tale dato si traduce, per gli avvocati, nella possibilità di accesso a una più ampia platea di persone, senza limitazioni a una area geografica ristretta. Le questioni aperte, in relazione a tale fenomeno, sono molteplici. Attraverso i gruppi di lavoro si è cercato di dare una risposta alle seguenti domande:

- 1) come gli studi legali possono approfittare delle nuove opportunità offerte
- 2) che caratteristiche dovrebbero avere i servizi legali digitali

### *Giustizia digitale, open data, algoritmi*

La presentazione di questo argomento parte dal rilievo che la Giustizia non sia un modello così originale da evitare la competizione globale, ma deve stare in equilibrio tra principi fondamentali come la trasparenza e la riservatezza, in un mondo dove sempre di più molti dati sono pubblici e trattati massicciamente.

In tale scenario si inseriscono due elementi. Si sta diffondendo l'idea che sia possibile in parte sostituire i giudici con macchine predittive in grado di elaborare, con tempistiche impressionanti, una quantità enorme di dati (per esempio normative, precedenti, elementi di fatto del caso concreto), comparandoli e suggerendo una soluzione "scientifica" al caso concreto. Inoltre, gli attori della giustizia sono essi stessi esposti a elaborazioni tramite profilazioni, che tracciano i contorni del giudice migliore, dell'avvocato migliore, del possibile esito del giudizio. Tale meccanismo si basa sull'oggettività di calcoli matematici e su "rating", che tuttavia si possono prestare a manomissioni o, più facilmente, strumentalizzazioni (si pensi, per esempio, semplicemente alla valutazione che compare nelle ricerche di Google, dove qualsiasi tipo di utente è abilitato a valutare l'operato del soggetto, imprenditore o professionista).

La giustizia automatizzata si sta sempre di più diffondendo, quantomeno in campo di *small claims*. L'accesso alla giustizia, senza l'assistenza dei professionisti, risulta vantaggioso in termini economici, senza tuttavia che sia posto l'accento sulla qualità del servizio. Si deve tener conto che una clientela "*nativa digitale*" è più propensa a sistemi di facile accesso, semplici, informali. Ne sono un esempio l'elaborazione dei reclami di massa tramite piattaforme algoritmiche, che gestiscono in maniera automatizzata le richieste dei piccoli consumatori (per esempio siti web di reclami per i voli). Tale tendenza sembra tra l'altro confermata dalla promozione da parte del governo francese della mediazione online per i consumatori da parte di strumenti di legaltechs.

Ci si chiede se si tratti di giustizia vera, oppure di un semplice sistema, talvolta lontano dall'applicazione della legge, che fornisce un risultato a una disputa.

## *Servizi legali digitali forniti da soggetti non professionali*

Vi è una grande preoccupazione per il rischio di frode sul mercato. Se da un lato vi è un processo di " *democratizzazione della conoscenza*", per cui si tende a fornire al cliente tutta una serie di informazioni (profilo dell'avvocato e altro), dall'altro i clienti/consumatori rimangono vulnerabili rispetto alla complessità del sistema giuridico. Sulla scia di tale preoccupazione una recente pronuncia della Corte d'Appello di Parigi ha imposto al sito <https://www.demanderjustice.com/> di rimuovere tutte le valutazioni presenti sulla propria pagina web, in quanto potrebbero disorientare l'utente del servizio (CA Paris, 6 nov. 2018, no.17/04957).

In tale scenario, che va verso un approccio di tipo consumistico della giustizia, risulta necessario evidenziare che il cliente che si rivolge a un professionista iscritto a un albo:

- è garantito dal dovere del rispetto di norme deontologiche
- ottiene il vantaggio di una giustizia non semplicemente amministrata (un calcolo algoritmico), ma pronunciata secondo un insieme di fattori non completamente misurabili.

Si osserva che i vari sistemi di legaltechs si sono insinuati negli spazi di mercato lasciati liberi dai professionisti (piccoli casi e lavoro di routine senza valore aggiunto), per poi iniziare a puntare anche ad altre aree di mercato: è a questo punto che gli avvocati hanno cominciato a entrare in un rapporto di concorrenza con i nuovi sistemi e a ripensare la propria professione.

### *Mercati digitali e rapporti cliente-avvocato*

È in corso un forte dibattito sulla natura delle piattaforme online che offrono servizi legali: non sono da considerare come veri e propri studi legali digitali, in quanto non necessitano di registrazione ad alcun Ordine e non sono sottoposti a regole etiche. In ogni caso, si tratta di entità che hanno un impatto sulla concorrenza con gli studi legali. Si è anche osservato come tale fenomeno sia legato a una ambiguità di fondo che si percepisce nella professione: sempre di più l'avvocato di oggi tende ad agire come un uomo d'affari. Tale semplice sistema di raccolta dati, che smista gli incarichi al professionista più adatto (per competenza, fascia di compenso, area geografica e altro) si apre, tuttavia, a questioni etiche importanti: come sono garantiti i principi come l'indipendenza, la riservatezza nel rapporto avvocato-cliente?

Le norme etiche, tuttavia, sono vincolanti per gli avvocati. Si osserva come si renda necessario adeguare tali regole ai cambiamenti in corso nel mercato, al fine di evitare distorsioni e mantenere alta la competitività degli avvocati.

### *Criticità e positività emerse*

Il dato che è emerso dal confronto delle discussioni affrontate nei due diversi gruppi linguistici è stato alquanto divergente, in termini di approccio ai nuovi strumenti digitali.

In entrambi i seminari si è manifestato, in maniera unanime, un disagio: la mancanza di conoscenza da parte del mondo legale dei nuovi strumenti offerti dalla tecnologia. L'accento, in particolare, è stato posto sul bisogno di formazione specifica per gli avvocati all'uso e alla conoscenza dei servizi per il business.

È emerso come, per molti partecipanti (gruppo lingua francese), l'informatizzazione di determinati aspetti dell'attività forense è vissuta come una forma di concorrenza sleale (si è parlato di " *bracconieri del diritto*").

È di tutta evidenza un senso generale di sfiducia nei confronti degli strumenti di legaltechs, i quali vengono percepiti come concorrenti sleali. Questo, in quanto nella maggior parte dei casi tali strumenti sono sviluppati da non giuristi (ingegneri) e soprattutto sono slegati da regole etiche e professionali.

Un approccio molto più aperto (gruppo di lingua inglese), invece, è stato espresso da molti professionisti intervenuti nel dibattito, per i quali l'Intelligenza Artificiale e il legaltech sono, piuttosto, da considerare come opportunità da esplorare e cogliere. Si è sottolineato come gli avvocati non dovrebbero avere un approccio difensivo e che lo stesso è probabilmente legato proprio al disagio emerso durante la discussione: la mancanza di conoscenza.

In generale vi è la consapevolezza che l'avvocato e il tecnico legale devono convivere e lavorare insieme. Gli stessi avvocati possono sviluppare tecnologia legale: questo però dovrebbe avvenire in maniera controllata. È stata evidenziata l'esigenza

di un coinvolgimento diretto delle associazioni degli avvocati e degli organismi professionali, che potrebbero dare la giusta autorevolezza a un controllo di tutto il sistema, attraverso un processo di etichettatura e certificazione.

Sul tema delle piattaforme digitali si è osservato come le questioni etiche coinvolte siano sotto gli occhi di tutti e numerose siano anche le implicazioni, a vario livello, da considerare: ci si sta forse avviando verso una sorta di offerta di servizi professionali da parte di entità non iscritte agli albi? Non si sta violando il divieto, presente in molti Paesi EU, tra i quali l'Italia, di riconoscere una sorta di provvigione per la presentazione di clienti da parte di non-avvocati? Viene accolto come opportuno il bisogno di una revisione di tali norme che in qualche misura gravano sui professionisti (si pensi, per esempio, a moltissimi incombenti ai quali solo i professionisti sono tenuti, rispetto ad altri soggetti che svolgono servizi analoghi: gli obblighi antiriciclaggio, il divieto di pubblicizzare i nomi dei propri clienti, anche con il loro consenso, il divieto di corrispondere un compenso a chi presenta un cliente).

Proprio nel rapporto cliente-avvocato, poi si basa un ulteriore elemento che caratterizza l'epoca digitale. In questo mondo sempre più votato ai risultati, gli avvocati non possono andare esenti dalle valutazioni. Un requisito in particolare sembra prevalere su tutti ed è quello della soddisfazione del cliente. Si è osservato, tuttavia, che il punteggio attribuito dalla soddisfazione non rappresenta una valutazione delle competenze. Sarebbe forse più opportuna ed equa una valutazione effettuata da addetti ai lavori.

Il ruolo importante che gli avvocati devono giocare in questa partita è nella determinazione di tali criteri di valutazione.

Si è osservato che il professionista legale di questo millennio dovrebbe forse attrezzarsi per esercitare la professione in modo più "commerciale", puntando a un aumento dei profitti, al miglioramento dell'efficienza, a un maggior utilizzo di software e automazioni, a economie di scala e sinergie di network.

A questo punto si può tentare di dare una risposta ai due quesiti posti nell'introduzione di tale lavoro.

Le conclusioni dei seminari hanno messo in evidenza come la professione di avvocato stia cambiando e come la digitalizzazione debba essere vissuta come un aiuto e non come un ostacolo o, cosa anche peggiore, come un *competitor*. In futuro puntare su una formazione specifica per avvocati può rappresentare sempre di più un elemento strategico per tale cambiamento e per lo sviluppo della professione.

E molto sentita, inoltre, la necessità di una profonda riflessione sulla possibile evoluzione dei principi etici, anche in rapporto alle verosimili commistioni di *know-how* e alla collaborazione tra figure professionali con differente *back ground*.

Infine, l'utilizzo che si può fare dell'IA non è solo nella pratica della legge, ma è anche legato allo sviluppo del business o della fornitura di servizi legali, così come avviene in altri settori.

Il valore aggiunto è dato dall'esperienza professionale, dalla sensibilità umana, dalla supervisione e nel controllo delle funzioni automatizzate. Spazio, allora, all'implicazione degli avvocati nella definizione dei criteri per il *rating*, al maggior coinvolgimento degli Ordini degli Avvocati, ai progetti europei di sviluppo di piattaforme sicure. L'Intelligenza Artificiale ha bisogno di avvocati e del controllo da parte degli avvocati.

---

## INTELLIGENZA ARTIFICIALE E RESPONSABILITÀ

Avv. Carla Secchieri

All'interno della Conferenza "Artificial Intelligence and Human Justice" organizzata dal CCBE il 30.11.2018 presso l'Università Cattolica di Lille non è stata tenuta una specifica sessione sui rapporti tra Intelligenza Artificiale e responsabilità, ritenendo che sia argomento da approfondire e al quale dedicare un incontro specifico, da tenersi nel corso di quest'anno.

All'interno del CCBE il tema, che riveste sicuramente un'importanza fondamentale nello sviluppo del dibattito sui sistemi di intelligenza artificiale, è stato affrontato sia nel Comitato "Private Law" che nella Commissione "IT Law", anche in considerazione della circostanza che la Commissione europea sta attualmente procedendo a una revisione della direttiva

85/374 / CEE sulla responsabilità del prodotto e sta studiando il modo migliore per far fronte alle questioni di fatto e legali sulla responsabilità dell'IA.

Non si è ancora giunti ad una conclusione univoca, e l'argomento sarà ancora affrontato in entrambe le Commissioni, per poter elaborare un documento comune, da trasmettere alla Commissione Europea in adempimento al ruolo svolto dal CCBE in seno alla stessa.

\*\*\*

E' indubbio che il tema della responsabilità giuridica dell'intelligenza artificiale sia primario e che la soluzione dei problemi che implica debba prevedere un sistema di norme omogenee per tutti gli stati membri.

Punto di partenza deve essere la nozione di intelligenza artificiale, che comprende sia la robotica (macchine che sono in grado di interagire con l'uomo, ma anche di aumentare in via autonoma la propria conoscenza e la propria autonomia) che lo sviluppo di software di portata, per così dire, neutra che possano avere utilizzi diversi (si pensi ad esempio alle auto *self driving* e i droni).

Tutti questi sistemi sono originati da programmi creati dalla mente umana: gli algoritmi tuttavia si sviluppano in modo sempre più autonomo sia perché istruiti da un grande set di big data sia perché in grado di "auto-educarsi" eseguendo un numero elevato di processi interni basati su uno specifico set di regole; la conseguenza inevitabile è quindi che non tutte le azioni e reazioni poste in essere da sistemi dotati di intelligenza artificiale saranno prevedibili.

Questo comporta inevitabili conseguenze sul concetto di responsabilità fondata tradizionalmente sul concetto di vizio e di colpa: se infatti è vero che un sistema di IA può causare dei danni, come conseguenza di un vizio di costruzione, ideazione o progettazione, è altrettanto vero che i danni potrebbero essere causati come conseguenza delle azioni proprie del sistema, determinate dalla combinazione di big data ed algoritmi.

E se allo stato deve essere respinta l'idea che possano esistere i presupposti per introdurre una c.d. personalità elettronica (come pure ventilato dal Parlamento europeo con la risoluzione del febbraio 2017) è altrettanto vero che la responsabilità per danni causati dall'utilizzo dell'IA non deve essere necessariamente collegata ad un vizio, o al concetto di colpa, intesi in senso tradizionale, quanto piuttosto essere ricondotta alla nozione di responsabilità oggettiva.

Nozione tuttavia non completamente soddisfacente, dal momento che potrebbe portare al riconoscimento di un grado di responsabilità più elevata nei sistemi di IA, rispetto a qualsiasi altro agente umano o rispetto allo stato attuale di sviluppo tecnologico dei sistemi, che non sono ancora in grado di determinarsi in modo completamente autonomo, o che hanno ancora capacità non completamente sviluppate (si pensi ad esempio ai sistemi diagnostici, che, pur raggiungendo un grado di conoscibilità superiore alla mente umana non riescono ancora ad individuare tutti i tumori nella fase precoce).

Sarà necessario quindi introdurre dei correttivi che consentano al produttore, al programmatore (che non sempre coincidono) ed a chiunque sia intervenuto nel processo di realizzazione e vendita dei sistemi, di potersi difendere, al fine di evitare il rischio che possa essere chiesto il risarcimento di un qualsiasi danno derivante dall'utilizzo (anche improprio) di sistemi di intelligenza artificiale.

Ciò potrebbe però comportare la necessità di disvelare come il sistema sia pervenuto ad un determinato risultato, nell'ipotesi in cui lo stesso si rivelasse inaccettabile o di difficile comprensione: con conseguenti rischi sulla tutela della proprietà

intellettuale e del segreto commerciale, oltre all'evidente difficoltà di far sì che i sistemi di intelligenza artificiale spieghino le loro decisioni, sia in termini di tempo che di costi.

Altri argomenti da affrontare riguardano la prevedibile difficoltà per il danneggiato di individuare chi fra i vari soggetti coinvolti nello sviluppo e nel sistema di IA abbia intrapreso le azioni dalle quali sono conseguiti il malfunzionamento del sistema ed i danni: in particolare, come già più sopra accennato, se la responsabilità debba cadere sul programmatore, o sul produttore, posto che entrambi svolgono un ruolo centrale nello sviluppo tecnologico. Il programmatore crea i programmi e/o gli algoritmi attraverso i quali le macchine agiscono, mentre i produttori sviluppano in concreto le macchine per la loro produzione e diffusione di massa. Nell'ipotesi delle c. d. intelligenze artificiali generiche (di portata neutra) può essere arduo capire a chi più razionalmente attribuire la responsabilità: se al programmatore o al produttore (o a entrambi, eventualmente) oppure all'utilizzatore stesso.

Sotto questo profilo sembrerebbe ragionevole considerare responsabili tutti i soggetti coinvolti, salve eventuali ripartizioni interne.

Ancora: la valutazione deve riguardare solo i danni fisici, o da perdita di proprietà, diminuzione del lavoro, ovvero possono essere contemplati anche danni derivanti da perdita di dati o corruzione di dati (ad esempio dati finanziari)? E danneggiati possono essere solo i c.d. consumatori, ovvero la platea può essere estesa anche ai professionisti, ed alle transazioni c.d. B2B (business to business)?

Le soluzioni possono essere molteplici, e le conseguenze della scelta devono essere attentamente valutate dal legislatore: se infatti si ritiene applicabile, sic et simpliciter il concetto di responsabilità oggettiva, il danneggiato dovrà solo provare in modo sufficiente di avere utilizzato il sistema in modo adeguato e ragionevole e che i danni subiti sono stati causati dall'uso del prodotto.

D'altro canto, e tenuto conto che un rischio zero non esiste, si è già detto che dovrebbe essere consentito ai soggetti "responsabili" di provare che il sistema funzionava correttamente e che non poteva attendersi un risultato più sicuro. Potrebbero quindi essere introdotte difese specifiche, ovvero un sistema di analisi comparativa, o ancora un test di funzionalità da eseguirsi a posteriori, o l'utilizzo di una sorta di scatola nera in grado di registrare l'attività compiuta dal sistema, consentendo di individuare l'eventuale falla.

Dovrebbe essere introdotto un sistema di assicurazione obbligatoria, da porsi in capo a tutti i potenziali responsabili: ma è altrettanto evidente che tale obbligo potrebbe incidere sui costi assicurative, creando, forse, un ostacolo allo sviluppo tecnologico, anche se certamente potrebbe creare maggiore sicurezza nell'utilizzatore.

A parere della delegazione italiana al CCBE dovrebbe essere previsto l'obbligo di istituire un rappresentante del produttore in Europa, così da facilitare eventuali cause di risarcimento dei danni.

In ogni caso, non pare opportuna una semplice integrazione della direttiva 85/374/CE, ma sarebbe certamente meglio una normativa che, abbracciando tutti i temi posti dallo sviluppo dell'Intelligenza Artificiale trovi soluzioni giuridiche ed etiche.

E spetta ai giuristi suggerirle.

---

## **Etica ed Intelligenza Artificiale: un primo commento al documento del CEPEJ su *European Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence in Judicial Systems and their environment*.**

**Avv. Carlo Forte**

Nel 1942 Isac Asimov pubblicava il racconto "Circolo vizioso" dove di fronte al comportamento di un robot impazzito (Speedy), offre la sua visione delle tre leggi della robotica, ovvero:

*"1. Un robot non può recare danno a un essere umano, né può permettere che, a causa del proprio mancato intervento, un essere umano riceva un danno.*

*2. Un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani, purché tali ordini non contravvengano alla Prima Legge.*

*3. Un robot deve proteggere la propria esistenza, purché tale autodifesa non contrasti con la Prima o con la Seconda Legge."*

Le stesse leggi che creano un corto circuito nel comportamento del robot, in quanto nello spasmodico tentativo di obbedire ad un ordine che gli è stato impartito (avvicinarsi ad un pozzo di selenio, in ottemperanza alla seconda legge), si allontana (per salvaguardare la propria esistenza in ottemperanza alla terza ed alla prima, in quanto autodistruggendosi al contatto con il selenio, non potrebbe evitare di produrre un danno all'uomo), per poi ricominciare a girare a vuoto non svolgendo più alcuna funzione utile all'uomo, minando la stessa sussistenza dei protagonisti (che si trovavano sul pianeta Mercurio). E' solo l'intervento dell'uomo a risolvere il danno ed accompagnare il robot verso la giusta soluzione.

L'etica dell'uomo si rivela fondamentale ma, allo stesso tempo, le Leggi di Asimov predicono un problema che si pone oggi nell'ambito dell'elaborazione di principi applicabili all'Intelligenza Artificiale. Sono senz'altro principi metagiuridici, che dovrebbero abbracciare un'etica generale, ma che allo stesso tempo interrogano il giurista quando debbano essere regolati e categorizzati nell'ambito della tutela di diritti fondamentali o di diversa natura. Ad esempio, in campo medico, la libertà della cura può scontrarsi contro il dovere di una macchina che, dovendo assistere il malato, dovrebbe sapere cosa fare se lo stesso malato le desse l'ordine di non assisterlo più. In tal senso, il consenso del paziente (Seconda legge di Asimov) potrebbe non essere compatibile con l'assenza di assistenza che arrecherebbe un danno alla sua salute (Prima legge di Asimov).

Immaginiamo, inoltre, una situazione in cui un robot sia alla guida di un'automobile: di fronte al rischio imminente di incidente che mette in pericolo in eguale misura il passeggero ed un passante, quale scelta dovrebbe fare? Il comportamento finale innesca degli elementi di responsabilità che riguardano i principi generali del diritto oltre ad altri aspetti del diritto materiale. Rinviando l'approfondimento sul tema della responsabilità al contributo di Carla Secchieri pubblicato su questo numero, qui è sufficiente rilevare che l'Etica che sorregge le scelte deve essere conforme ai i principi di diritto generalmente applicabili.

Nel dicembre scorso, La Commissione europea per l'efficienza della giustizia del Consiglio d'Europa (CEPEJ, acronimo di European Commission for the Efficiency of Justice) ha deciso di adottare la prima Carta etica europea sull'uso dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari (*European Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence in Judicial Systems and their environment*), al fine di contribuire, nella consapevolezza del crescente utilizzo dell'IA nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, a definire limiti etici all'uso della stessa IA, soprattutto con il fine di coniugarli nell'ambito di quelli che sono alla base della Carta dei Diritti dell'Uomo del Consiglio d'Europa e della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei dati personali.

Il documento è molto interessante ed ha una immediatezza sorprendente, in quanto individua 5 principi fondamentali attorno ai quali sviluppare gli intenti sopra descritti, usando una tecnica che guarda alla estensione del sistema delle tutele CEDU al campo dell'IA.

Il primo principio richiama il **rispetto dei diritti fondamentali**, e comporta che sia nella fase della progettazione che in quella dell'attuazione di strumenti e servizi di intelligenza artificiale usati nei sistemi giudiziari, i diversi passaggi devono essere compatibili e rispettosi con i diritti fondamentali. Se, dunque, gli strumenti di intelligenza artificiale sono utilizzati per risolvere una controversia o come strumento di assistenza nel processo decisionale giudiziario o per fornire orientamenti al pubblico, è essenziale garantire che essi non pregiudichino le garanzie proprie del processo, quali appunto il diritto di accesso alla giustizia ed il diritto a un processo equo, il tutto nel quadro del generale rispetto dello Stato di Diritto e della separazione dei poteri.

Il secondo principio è la **non discriminazione**, che in via generale è un corollario del principio di eguaglianza e comporta la prevenzione ed il divieto di qualsiasi discriminazione tra individui o gruppi di individui. Nel campo dell'IA esso dovrebbe prevenire o vietare le discriminazioni attuate dalle stesse macchine, ad esempio prevedendo che il trattamento dei dati

possa rivelare la discriminazione in relazione a persone singole o a gruppi; la macchina potrebbe anche avere un valore aggiunto in tal senso, perché confrontando molti altri dati, potrebbe prevenire diseguaglianze di trattamento. In definitiva, un siffatto processo tenderebbe a controllare che in qualsiasi fase non si applichino trattamenti differenziati o comunque non si riproducano o aggravino discriminazioni. Il documento sostiene che particolare attenzione deve essere prestata sia nella fase di sviluppo che in quella dell'attuazione, soprattutto quando il trattamento è direttamente o indirettamente basato su dati "sensibili". Tali dati possono includere informazioni relative a presunte origini razziali o etniche, origini socioeconomiche, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici, dati sanitari o dati relativi alla vita o all'orientamento sessuale. Una volta individuata la discriminazione, occorrerebbe prendere in considerazione misure correttive per limitare o, se possibile, neutralizzare tali rischi e sensibilizzare le parti interessate.

In tale campo, il ricorso all'apprendimento automatico e progressivo della macchina, ad uno con analisi scientifiche multidisciplinari, potrebbe rivelarsi un utile strumento per combattere le discriminazioni.

Il terzo principio fa riferimento ai concetti di **qualità e sicurezza**, applicabili in particolare nel delicato campo del trattamento dei dati relativi alle decisioni giudiziarie. Il documento osserva che è necessario che la macchina utilizzi fonti certificate, da un lato, e che i dati siano concepiti e trattati in modo multidisciplinare, ed in un ambiente tecnologico sicuro, dall'altro. Ne consegue che i progettisti/programmatori dei modelli di apprendimento automatico dovrebbero necessariamente collaborare con dei professionisti del sistema giudiziario, ovvero con giudici, procuratori, ed avvocati, ma anche con altre categorie (multidisciplinarietà) come, in via esemplificativa, ricercatori od operatori nei settori del diritto e delle scienze sociali (ad esempio, mediatori, economisti, sociologi, filosofi, etc.); il documento preconizza la costituzione di veri e propri gruppi multidisciplinari che, in brevi cicli di progettazione, producano modelli funzionali, i quali siano costantemente monitorati e migliorati attraverso i riscontri nella fase dell'applicazione.

Come si diceva poc'anzi, i dati basati su decisioni giudiziarie inseriti in un software che alimenta un algoritmo di apprendimento automatico dovrebbero provenire da fonti certificate e non dovrebbero essere modificati fino a quando non siano stati effettivamente utilizzati nel meccanismo di apprendimento (ambiente sicuro). Infine, l'intero processo dovrebbe essere tracciabile per garantire che non vi siano state modifiche che possano alterare il contenuto o il significato della decisione in corso di elaborazione.

Il quarto principio indicato nel documento fa riferimento a 3 principi dei sistemi giuridici, ovvero **trasparenza, imparzialità ed equità**, coniugandoli in un unico concetto che in via generale comporta che i metodi di trattamento dei dati devono essere accessibili e comprensibili, con la previsione anche di audit esterni. Nel settore dell'IA tali principi comportano preliminarmente la risoluzione degli eventuali problemi relativi alla proprietà intellettuale, osservando che i diversi Stati membri dovrebbero trovare delle soluzioni equilibrate (NB: non si parla di armonizzazione perché la materia non è di competenza del Consiglio d'Europa).

Il documento osserva anche che quando vengono utilizzati strumenti che possono avere conseguenze legali o che possono incidere significativamente sulla vita delle persone, è necessario che tali principi siano sempre presenti nell'intera catena progettuale ed operativa. Nello specifico, la trasparenza è necessaria almeno nel processo di progettazione. Si parla qui della possibile 'completa trasparenza tecnica', che a volte è limitata dalla protezione dei segreti commerciali (limiti della proprietà intellettuale).

L'imparzialità richiede l'assenza di pregiudizi. E l'equità – ma il documento cita anche l'integrità intellettuale - evidenzia che il meccanismo deve privilegiare gli interessi della giustizia.

Il sistema deve essere accessibile e quindi spiegato in un linguaggio chiaro e familiare (per descrivere come vengono prodotti i risultati) comunicando, ad esempio, la natura dei servizi offerti, gli strumenti sviluppati, le prestazioni e i rischi di errore. Dovrebbero essere previste Autorità indipendenti (o esperti indipendenti) per certificare e verificare i metodi di trattamento e fornire preventivamente pareri.

Il documento richiama in nota le osservazioni di uno studio (MSI-NET) del Consiglio d'Europa su "Algoritmi e diritti umani" che è interessante proprio per il problema dell'equilibrio della proprietà intellettuale: "La fornitura al pubblico di interi algoritmi o del codice software sottostante è una soluzione improbabile nell'attuale contesto, in quanto le aziende private considerano il loro algoritmo come una chiave di software protetto dalla proprietà intellettuale. Tuttavia, ci può essere la possibilità di richiedere che vengano fornite al pubblico sottoinsiemi chiave di informazioni sugli algoritmi che indichino, ad esempio, quali variabili sono in uso, per quali obiettivi gli algoritmi vengono ottimizzati, i dati di formazione, i valori medi e le deviazioni standard dei risultati prodotti, o la quantità e il tipo di dati elaborati dall'algoritmo".

Il quinto ed ultimo principio costituisce un elemento di chiusura, prevedendo che debba comunque essere rispettata la volontà dell'utente, elaborando così il **principio per cui il dato deve essere "sotto il controllo dell'utente"**. Il principio prevede, tra l'altro, che l'utente sia adeguatamente informato e possa avere il controllo delle proprie scelte. L'opzione

scelta è quella di impedire un approccio prescrittivo e, al contempo, garantire che gli utenti siano attori informati e controllino le loro scelte, evidenziando come esse debbano essere autonome, con il divieto di limitare tale autonomia proprio attraverso l'uso di strumenti e servizi di intelligenza artificiale.

I professionisti del sistema giudiziario dovrebbero, in qualsiasi momento, essere in grado di riesaminare le decisioni giudiziarie e i dati utilizzati per produrre un risultato e continuare a non esserne necessariamente vincolati alla luce delle caratteristiche specifiche di quel particolare caso.

Il documento prevede che l'utente deve inoltre essere chiaramente informato di qualsiasi trattamento preliminare di un caso mediante intelligenza artificiale prima o durante un procedimento giudiziario e avere il diritto di opporsi, in modo che il suo caso possa essere trattato direttamente da un tribunale ai sensi dell'articolo 6 della CEDU (accesso alla giustizia, diritto ad un equo processo, diritto ad una difesa tecnica, etc.).

Il documento evidenzia come sia importante anche l'informazione, evidenziando l'importanza di programmi di alfabetizzazione informatica per gli utenti e dibattiti con la partecipazione di professionisti del sistema giudiziario.

Naturalmente, in questa breve presentazione non è possibile evidenziare tutti i passaggi del documento e quindi si rinvia alla sua lettura per potere apprezzare gli elementi metagiuridici, giuridici e le riflessioni multidisciplinari. Interessante è, in chiusura, notare alcuni richiami che, in appendice, sono evidenziati.

In primo luogo, si osserva che la trasformazione digitale sta producendo nelle nostre società un effetto disomogeneo sui sistemi giudiziari degli Stati membri del Consiglio d'Europa, per il diverso stato di avanzamento, per il diverso uso di applicazioni pratiche (sia in termini di tecnologia che di supporto legale), e anche per la ricerca di una gestione informatica efficace che non indica una unica soluzione, per il momento.

Se negli Stati Uniti, gli "avvocati robot" sono già al lavoro e sembrano conversare in linguaggio naturale con gli esseri umani, la tecnologia legale sta progettando sempre più nuovi servizi legali offerti ad avvocati ed altri prestatori di servizi legali, per consentire un accesso alla giustizia. Da questa apparente dicotomia emerge che nel futuro il ruolo dell'avvocato dovrà essere non quello di competere con le macchine, ma quello di governarle; per fare questo è necessaria una preparazione multidisciplinare che parta dalla riforma del sistema formativo universitario. L'elemento qualitativo dell'essere umano sarà, quindi, quello del controllo sul lavoro che la macchina farà in modo molto veloce e potenzialmente efficace, facendo intravedere uno scenario in cui non è tanto la fatturazione oraria ad indicare la qualità dell'avvocato, quanto la sua capacità di governare il processo e di intervenire per orientare e correggere la macchina laddove si dimostri necessario. Questa conclusione, che è del sottoscritto e, dunque, passibile di critica, sembra conforme alle stesse conclusioni cui era giunto Asimov nel tentativo di elaborare le leggi della robotica.

Quanto al sistema giudiziario, il mercato sta dimostrando una corsa a costruire sistemi che mirino persino a prevedere le decisioni dei giudici, addirittura prevedendo il potenziale margine di errore. Sono i cd strumenti di "giustizia predittiva", anche se poi il documento evidenzia che tale denominazione non è corretta, in quanto una cosa sono le possibilità offerte dal mercato, anche a supporto del funzionamento del sistema giudiziario, altra cosa è l'amministrazione della giustizia. E quindi anche qui il richiamo finale del documento sembra essere quello di evidenziare che prescindendo dallo strumento, il miglior giudice deve essere non colui che non sbaglia, ma colui che fa la scelta giusta.

---

## **Partecipazione dell'Avvocatura Europea alla consultazione pubblica lanciata dalla Commissione Europea sulle Linee Guida Etiche in tema di Intelligenza Artificiale affidabile.**

**Avv Carlo Forte e Carla Secchieri**

Recentemente, la Commissione Europea ha costituito un Gruppo di Esperti di Alto Livello (HELG) per definire delle linee guida etiche applicabili all'Intelligenza artificiale, lanciando una consultazione pubblica (*'Consultation on Draft AI Ethics Guidelines for Trustworthy AI'*) per consentire ai diversi portatori di interessi di potere commentare e dire la propria su tale documento.

Insieme ad altri Colleghi europei (e su decisivo imputo della Consigliera Carla Secchieri: nota personale di Carlo Forte), la Delegazione italiana presso il CCBE ha contribuito alla redazione di un commento a tale documento, che è stato inviato alla Commissione per partecipare alla predetta Consultazione, ma che richiederà ulteriori riflessioni ed approfondimenti, trattandosi di un primo passo verso la presa di coscienza di una problematica cruciale per il nostro avvenire.

A parere della Delegazione italiana del CNF presso il CCBE, il documento del CCBE sulle linee guida AI HLEG è soddisfacente perché, senza entrare nel merito degli argomenti trattati, esso traccia dei punti fermi per proseguire correttamente nell'analisi dei principi etici, in particolare per gli aspetti relativi all'uso dell'IA nei sistemi giudiziari.

Rinviando alla lettura di entrambi i documenti, è importante sottolineare che dal nostro punto di vista, l'Alto Gruppo di Esperti consultati dalla Commissione europea ha affermato che i benefici dell'IA sono maggiori dei rischi. Ritenendo che tale dichiarazione non dovrebbe essere presentata come dogmatica, potendo anzi rivelarsi contraddittoria, abbiamo evidenziato come lo stesso documento oggetto della consultazione identifichi rischi che sono certamente rilevanti per le libertà individuali e per i diritti del cittadino, che sono senz'altro di valore superiore a diversi benefici potenziali. Si fa riferimento, ad esempio, alle questioni relative al riconoscimento facciale, agli assistenti vocali, agli algoritmi di scoring per il punteggio e ai robot killer: argomenti sui quali nemmeno gli esperti sono riusciti a raggiungere un accordo. Di conseguenza, abbiamo indicato nel documento del CCBE che l'IA deve produrre benefici, ma ogni rischio di lesione di principi fondamentali deve essere evitato, non giustificando alcun approccio machiavellico.

In secondo luogo, apprezzando l'impostazione umano-centrica del documento dell'Alto Gruppo di Esperti, abbiamo comunque ritenuto importante chiarire che la c.d. "IA forte", cioè la capacità dei sistemi di intelligenza artificiale di diventare autonomi dal controllo umano, deve essere vietata, in modo inequivocabile.

Infine, a fronte dei diversi benefici potenziali, la gestione dei relativi rischi deve essere effettuata nel modo più corretto possibile, rifacendosi ai principi di diritto, che sottendono principi metagiuridici propri all'intera umanità. Se si considera che, nel complesso, i benefici dell'IA possano superare i suoi rischi, dobbiamo assicurarci di seguire la strada che massimizza i benefici dell'IA, minimizzandone i rischi. In tal senso, al fine di mantenere un approccio umano-centrico, è bene affermare che lo sviluppo e l'uso dell'IA non deve essere visto come uno sviluppo ineluttabile del progresso tecnologico fine a se stesso, ma come un obiettivo per aumentare il benessere umano.

Augurandovi una buona lettura e rimandando anche alla lettura del documento della Commissione europea, restiamo in attesa di eventuali commenti da parte di tutti i Colleghi per le prossime occasioni.

*“CCBE contribution to the Stakeholders' Consultation on Draft Ethics Guidelines of the High-Level Group on Artificial Intelligence*

*Delegations will find attached the CCBE contribution to the consultation of the High-Level Group on Artificial Intelligence (AI HLEG).*

*Context:*

*After the publication of its [Communication “Artificial Intelligence for Europe” \(FR\)](#), the European Commission established the High-Level Expert Group on Artificial Intelligence in June 2018, composed of [52 experts](#) on Artificial Intelligence (AI), to support the implementation of its Strategy and which was tasked to prepare two deliverables :*

*(1) AI Ethics Guidelines*

*(2) Policy and Investment Recommendations*

*While encouraging the use of AI, the European Commission is proposing an approach that places people at the centre of the development of AI (human-centric AI). In order to further complement its strategy, the European Commission also presented a [Coordinated Action Plan](#)<sup>1</sup> on 7 December 2018, prepared with Member States to foster the development and use of AI in Europe.*

*On 18 December 2018, the AI HLEG published the first draft of its first deliverable : see [“DRAFT ETHICS GUIDELINES FOR TRUSTWORTHY AI”](#) and opened a consultation for stakeholders to comment on and contribute to the individual sections of this draft, as well as provide their general feedback (through a specific consultation form). The AI HLEG also published a*

---

<sup>1</sup> This plan proposes joint actions for closer and more efficient cooperation between Member States, Norway, Switzerland and the Commission in four key areas: increasing investment, making more data available, fostering talent and ensuring trust : more info [here](#).

[Definition on artificial intelligence](#) which accompanied the draft guidelines. However, the open consultation only concerned the draft guidelines.

One key principle which is developed by the European Commission is “ethics by design”, by which ethical principles are embedded in AI products and services right at the beginning of the design process. It is indicated that the European Commission will collaborate with all stakeholders to work towards the concrete implementation of the guidelines and their principles. Moreover, the guidelines will be anchored in the European principles of the Charter of Fundamental Rights. The ambition is then to bring Europe’s ethical approach to the global stage. The Commission is also opening up cooperation to all non-EU countries that are willing to share the same values.<sup>2</sup>

The deadline to provide feedback to the first version of the “draft ethics guidelines” was between 18 December and 18 January. Subsequently, the deadline was extended until 1st February.

#### CCBE feedback:

The CCBE follows the work of the AI HLEG as a member of the European AI Alliance platform and the CCBE Presidency considers this topic very important for the legal profession, especially when it comes to ethical rules and the respect for fundamental rights and freedoms.

The CCBE President considered it very important to take part in this consultation by providing some general views on the topic without taking a policy position (which would have required to seek the approval of the Standing Committee which was not possible in view of the short deadline) : See in the Annex the full version of CCBE comments as prepared on the basis of the input from the Chairs of Future and IT law committees and in consultation with the relevant committees (Future, IT law, Deontology).

The overall purpose of responding to this consultation was to highlight the need for a special discussion on the use of AI in the justice systems (rather than being considered as any other domain) and to bring the CCBE at the forefront as a relevant interlocutor in this respect, and especially within the context of the European Commission’s plan to develop strategical angles around the use of AI at EU level with big impact for our democracy and civil society.

The first version of the AI HLEG’s draft was opened to consultation only until 1<sup>st</sup> February before the Ethical Guidelines being finalised, this was thus the only opportunity for the legal profession, and the CCBE - which does not have any representative in the HLEG – to be heard and present views. Any postponement would have meant that the CCBE’s main concerns could not be brought forward and, consequently, not taken into account in the course of the further development of the Ethics Guidelines.

The CCBE President has therefore decided to submit the attached comments to the HLEG, with the following clarification (also included in the attached version):

*“Due to the tight time schedule of the consultation, the comments submitted below are general remarks for the purpose of presenting a preliminary analysis of the issues set out in the Draft Ethics Guidelines for Trustworthy AI and are therefore still subject to any position being developed at a later stage by the CCBE on this topic.”*

With this clarification, the CCBE will still be able to elaborate a full-fledged position paper on AI and would also leave enough leeway to deviate from or to further develop the remarks made in the context of this consultation.

All contributions received are now made available here: [PDF](#) (650 pages). Some other stakeholders also pointed out the need for lawyers to be part of this debate.

#### Next steps:

Following the consultation, the AI HLEG will finalise the guidelines, which it aims to present to the Commission in **March 2019**.

---

<sup>2</sup> See [Q&A : How will AI “made in Europe” be ethically sound?](#)

Moreover, a final version of the second Deliverable – the AI Policy and Investment Recommendations – will be **presented mid-2019** which is an important document that should be also considered by the CCBE once published.

Annex  
**CCBE Comments on the Stakeholders' Consultation on the [Draft AI Ethics Guidelines](#) -  
01/02/2019**

---

*The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) represents the bars and law societies of 32 member countries and 13 further associate and observer countries, and through them more than 1 million European lawyers.*

*The CCBE appreciates the opportunity to take part of the ongoing “Stakeholders' Consultation on Draft AI Ethics Guidelines”, being a member of the European AI Alliance, and has carefully taken into consideration the draft paper as a result of the discussion currently taking place between the 52 experts of the High Level Expert Group (HLEG). The issues and principles set out in this paper are all significant aspects to consider around the use and development of Artificial Intelligence (AI) systems.*

*Due to the tight time schedule of the consultation, the comments submitted below are general remarks for the purpose of presenting a preliminary analysis of the issues set out in the Draft Ethics Guidelines for Trustworthy AI and are therefore still subject to any position being developed at a later stage by the CCBE on this topic.*

### **Introduction: Rationale and Foresight of the Guidelines**

- *We understand that the HLEG paper (hereafter ‘this paper’) is a starting point for the discussion on a “Trustworthy AI made in Europe”. As a general remark, we appreciate that the experts of the HLEG have provided a comprehensive view on the way how to achieve a “Trustworthy AI” by defining an ethical framework for achieving it.*
- *The authors not only propose a wish list, but also methods for effectively achieving the established goals. The list of methods includes both technical characteristics and non-technical suggestions. The work done is very sound, but it will remain quite largely theoretical unless a comprehensive case study assessment will complete it. We believe that the final version of the paper should include examples of implementation, on a case-by-case basis, in specific areas. We also note that among the four particular use cases of AI that the final version of the HLEG Guidelines will develop, the case of “Profiling and law enforcement” would be included. Moreover, the CCBE suggests to also include a case scenario on the use of AI in justice, for example in a trial proceeding.*
- ***The CCBE considers that there is a strong need for having a special discussion on the use of AI in the justice systems.***

*As indicated in page 3, the authors acknowledge that, while the scope of those guidelines covers AI applications in general, different situations raise different challenges and thus, a tailored approach is needed given AI’s context specificity.*

*We understand that the scope of the paper is to provide general overarching principles, but by not considering the specifics of justice systems, we fear that some important issues around the use of AI and automation systems in the field of justice will not be tackled. Since justice plays such a large and special role in the society, we believe that this should be specifically discussed in this paper. In many cases the standards of human behavior are being created (or at least directly applied) in the judicial process, the special use of AI in judicial systems should be more explored in this regard. This discussion could be added in the part 5 of Chapter I – Critical concerns raised by AI.*

*In every way, the right to a fair trial is one of the fundamental rights, which is the basis for the “Trustworthy AI”, and trustworthy justice is part of the rule of law and principle of democracy.*

### **Chapter I: Respecting Fundamental Rights, Principles and Values - Ethical Purpose**

*Chapter I deals with ensuring AI’s ethical purpose, by setting out the fundamental rights, principles and values that it should comply with.*

- *This part focused on concerns related to fundamental rights, individual freedoms, the common good, the environment and the future of humanity. The issues surrounding the development of science and ethics are nothing new. There is indeed a very abundant literature exploring that dimension and the issues arising in that respect. It could be suggested to further complement this paper by integrating those reflections and make it clearer how the reflection we are facing is novel and differ from the issues encountered in other fields of knowledge.*

- *In any case, the wish that an ethical reflection should go together with the development of AI and intelligent systems which should be designed with respect of fundamental rights, is something the CCBE strongly believes is desirable and necessary.*

## **Chapter II: Realising Trustworthy AI**

- *This paper does not consider an essential component when applying fundamental rights and moral values, i.e. the possible conflicts and contradictions that may arise between them. We know that ethical problems arise when several fundamental principles are competing or in contradiction with each other. Pretending to build an AI in “compliance with Ethics” would presuppose that there will be a list of existing solutions available to solve all the possible conflicts. This is not the case. The CCBE considers that the paper omits developing these concerns and the inclusion of a note on the possible options how to deal with conflicting fundamental rights or moral values would be highly desirable.*
- *Another important consideration concerns the question whether an AI system can be entrusted with the task of determining what is right or wrong in a given situation and to what extent we can consider to delegate ethical choices to an AI system? In this context, it is necessary to consider whether we accept the very principle of a delegation of powers to AI allowing it to settle a conflict between values or between the divergent interests and rights of several human beings. Would we accept that an AI determines solutions to ethical or moral problems, with the risk of causing harm because of its choices? This also relates to the question of liability and accountability of AI systems.*
- *Technology and AI systems are reshaping the decision-making process in both public and private sectors and therefore have also the ability to reshape the relationship between decision-makers and citizens. Any conclusion in this respect should clearly state that it is not proven that the benefits of AI are greater than the risks. There can be some benefits from the perspective of public authorities to make use of such systems for reasons like efficiency or reduction of costs, or from the perspective of citizens: more impartiality (humans vs. machines); equality, legal certainty, and consistency through automated decision-making. However, ensuring that systems comply with the rule of law is not apparent and this aspect should be carefully considered, especially when the use of automated systems may endanger the principle of procedural rights.*
- *Recent experience demonstrates that transformation of paper-based processes to electronic ones sometimes resulted in transferring administrative burdens to citizens. In the public sector, these transformations resulted in both cost savings (decrease in the administrative staff required) and faster, more effective processes on the government side. However, such transformations generated further costs on the citizen's side (including their representatives), e.g. new integration costs that were not present in paper-based processes, or IT security costs due to new threats. Citizens may have saved on the post € 10, but have to spend € 100 on IT security and updates. With regard to further transformation of such processes to be able to make use of the increased capabilities provided by AI, it is important to take a look at the context of the processes transformed, and to inspect any unintended effects such transformations may have. These unintended effects are often not cost related, but result in indirect loss of importance of certain values, as collateral damage, such as confidentiality of communications or privacy. We suggest that with regard to transformation of processes in the public sector using AI, this requirement of investigating the unintended effect on context should also be included.*
- *Similar to the problem mentioned in the previous point, the requirements in Chapter II are often in contradiction with each other. E.g. transparency and safety often require features that result in weakening privacy requirements. If someone designs a system for users with diverse and different disabilities, this might also result in unintentional discrimination for technical reasons. Even with the best intention and with an enthusiasm for transparency, a designer of an AI system could get into a conflict where the trained features show existing discrimination, and the designer has to intervene to avoid further strengthening the discrimination present in the society. We think it could be useful to mention either in Chapter II or Chapter III that in assessing a Trustworthy AI, one also has to address all the requirements identified (even if the list is not exhaustive), and make a human decision on priorities.*
- *From the paper (see page 7 point 3.3), it is clear that the authors consider the use of AI systems in judicial systems in a way that allows AI to take decisions. Perhaps, this could be the case in some straightforward decision-making process when there is no doubt about applicable moral standards and the way they should be applied – giving the possibility of a human review. An example of a parking ticket violation can be provided in this context. This will be different in complex cases when values are to be applied differently or interpreted in a new way. In these cases, AI should play a supportive role only. This again underlines the need to more carefully consider the topic of the use of AI in the justice field.*

- Also, the paper seems to focus on AI-human relations and does not really consider the relations between two AI systems that can influence humans.
- The human-centric conception is a leading principle of the paper. In this respect, it should be considered to state – to avoid any ambiguity – that the ability of artificial intelligence systems to make decisions autonomous from human control, requires specific attention, especially when these decisions can change the legal position of an individual or entity and imply making choices between concurring or conflicting values. In this respect, such autonomous process should be even more carefully assessed, from an ethical point of view, before being introduced in specific fields (such as Judiciary and legal services).
- Humans are the key element in this paper. However, the CCBE wonders whether the effect of AI behaviour towards humanity (as something broader than a human) should not be explored as well?
- The question of ‘transparency’ also encompasses the question of who ‘owns’ an algorithm, e.g. an individual developer, a multinational company with a wide-spread business model or even a state-owned enterprise. This aspect should be reflected more in the paper.
- Whilst the problem of errors is recognised, a discussion on how to remedy such ‘malfunctions’ is missing.
- It might be necessary to conduct a more in-depth analysis of the potential impact of AI with regard to the rights protected by the EU Charter of Fundamental Rights instead of only making reference to “fundamental rights”.

### **Chapter III: Assessing Trustworthy AI**

Overall, having the capability to generate tremendous benefits for individuals and society, AI also gives rise to certain risks that should be properly managed. We must ensure to follow the road that maximises the benefits of AI while minimising its risks. A human-centric approach to AI should consider to keep in mind that the development and use of AI should not be seen as an end in itself, but as a means to increase human well-being. In this perspective, trustworthy AI is a qualitative factor.

As noted above, the CCBE believes that specific consideration for the use and development of AI in the justice field in light of its potentialities should be separately developed in this paper.

For example, the following important issues and questions may arise in this regard:

- The judicial system is currently in charge of producing solutions to conflicts of norms. It is the role of the judicial system to provide individualized solutions to the ever-present conflicts between principles and ethical values. If the decision is made to let the AI develop its own solutions, then it is a transfer of a priori responsibility for moral choices from the judge to the machine. Here we have again the question of fundamental rights. Is it compatible with human dignity that machines judge men?
- In practice, it would first and foremost be a transfer of responsibility for deciding, from the judge to the designer of the AI. Can such a transfer be considered if the ex-ante guarantees provided by the AI, at the design stage, are not of the same level as those existing in the judicial system? Should the AI designer be independent and impartial, as the judge should be? At least in the event of an AI being implemented to assist (replace?) the judge, this seems to be a necessity.
- Is it otherwise possible to be satisfied with a simple ex post control, in the form of compensation for errors made by the AI, or a right of appeal from the AI's decisions?
- The judicial context also gives rise to other specificities:
  - It can never be assumed that the AI systems implemented effectively respect the principles governing the functioning of AI. The right to review must in all cases be open to the parties concerned.
  - Lawyers should be given the opportunity to verify the compliance of the systems used with the principles identified.
  - Justice is an area in which transparency and accountability are particularly essential. This transparency extends to the design conditions and the identity of the system designers.

These considerations also highlight the need to always carefully consider the role of AI in the decision-making process (e.g. as illustrated before, in certain situations AI systems should play a supportive role only).

### **General Comments**

- *The development of Artificial Intelligence, automation systems and other emerging technologies bring new challenges in terms of liability and data access and those issues should be carefully addressed and checked whether the current legal framework is adequate. In this regard, the CCBE is part of the Commission' Expert group on Liability and new technologies which aims is to provide the EU with expertise on the applicability of the Product Liability Directive to new technologies.*
- *We would also like to bring attention to the HLEG that, from the point of view of legal practitioners, the CCBE suggested to the Council e-Justice Working Party the idea to establish a set of recommendations on the use of AI in the Justice field which has recently been included in the e-Justice Action Plan for the period 2019-2023.*
- *The CCBE would welcome the possibility of contributing to this discussion on the issues around the use of AI applications and its possible impact from the point of view of Justice and legal practitioners. "*

## Calendario SC e Plenarie

28/02/2019	09:00 - 16:00	Standing Committee	Vienna
29/03/2019	09:00 - 16:00	Standing Committee	Roma
17/05/2019	09:00 - 16:00	Plenary Session	Porto
28/06/2019	09:00 - 16:00	Standing Committee	Bruxelles
13/09/2019	09:00 - 16:00	Standing Committee	Copenhagen
24/10/2019	09:00 - 16:00	Standing Committee	Lisbona
25/10/2019		Joint CCBE – FBE Conference on Self- Regulation	Lisbona
29/11/2019	09:00 - 16:00	Plenary Session	Bruxelles

## Calendario delle riunioni dei Comitati

Surveillance Working Group	10:30 – 12:30	27/02/2019	Vienna
Training	12:00 – 14:00	27/02/2019	Vienna
IT Law	12:30 – 15:30	27/02/2019	Vienna
PECO	15:00 – 18:00	27/02/2019	Vienna
Future and Legal Services	16:00 – 18:30	27/02/2019	Vienna
Quality Sub-group	18:00 – 19:00	27/02/2019	Vienna
Brexit Task force	16:30 – 18:30	28/02/2019	Vienna
Towards a Model Code of Conduct	09:00 – 13:00	01/03/2019	Vienna
Tax	11:00 – 13:00	01/03/2019	Vienna
EU Lawyers	14:00 – 16:00	01/03/2019	Vienna
Criminal Law	10:00 – 13:00	02/03/2019	Vienna
Family and Succession Law	10:00 – 13:00	11/03/2019	Bruxelles
Permanent delegation to ECHR	10:00 – 11:15	14/03/2019	Bruxelles
Roand Table on the Future of the ECHR	11:30 – 16:00	14/03/2019	Bruxelles